



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

Bassano del Grappa, 17/02/2022

Spett.Le
Azienda Cliente

Oggetto: Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234)

Il giorno 31 dicembre 2021 è stata pubblicata in G.U. la **Legge di Bilancio 2022**. Le disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2022.

Tra le **principali novità in materia di lavoro** segnaliamo:

❖ **MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (commi da 2 a 7)**

Dal **1° gennaio 2022** viene modificato il regime di tassazione del reddito delle persone fisiche, mediante:

- La riduzione degli scaglioni e variazione delle aliquote I.R.P.E.F.;
- Modifica delle detrazioni del reddito da lavoro dipendente, autonomo e pensione;
- revisione del trattamento integrativo.

Riportiamo i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

Il trattamento integrativo (euro 100,00 mensili) viene ora riconosciuto alle persone fisiche con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro annui (in precedenza 28.000,00 euro) e con I.R.P.E.F. lorda maggiore delle detrazioni da lavoro spettanti.

Per redditi complessivi annui tra 15.000,00 e 28.000 euro, il trattamento integrativo viene riconosciuto esclusivamente ai soggetti le cui detrazioni per lavoro dipendente, per carichi di famiglia, per altri oneri, siano superiori all'imposta lorda (c.d. incapienti). In questi casi il trattamento integrativo sarà pari alla differenza tra le detrazioni spettanti e l'imposta lorda nel limite di 1.200 euro annui.

Dal **1° marzo 2022**, con l'introduzione dell'Assegno Unico (vedasi nostra circolare del 05/01/2022), non saranno più applicate:

- le detrazioni per figli fino a 21 anni;
- l'A.N.F.;

in quanto il tutto sarà assorbito dall'Assegno Unico e Universale.

Continueranno invece a essere applicate le detrazioni:

- da lavoro dipendente;
- per figli a carico di età superiore a 21 anni;

Via Sabbionara 47 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

C. F. e P. I.V.A. 04188180246

Tel. 0424/219291 Fax 0424/506670

info@hrconsulenza.it – www.hrconsulenza.it



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

- per coniuge a carico;
- per altri familiari a carico.

❖ **QUOTA 102 (commi 87 e 88)**

Viene superata “quota 100” e introdotta “quota 102”, che consente di conseguire la pensione anticipata al raggiungimento di una età anagrafica di 64 anni e con una anzianità contributiva di 38 anni. I predetti requisiti devono maturare nel 2022.

La pensione anticipata in “quota 102” non permette di svolgere lavoro subordinato o autonomo, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, ad eccezione del lavoro autonomo occasionale purché il compenso non superi euro 5.000,00 lordi annui.

❖ **APE SOCIALE (commi da 91 a 93)**

L’APE sociale consiste in una indennità erogata dall’INPS a soggetti con un’età anagrafica non inferiore a 63 anni e almeno 30 anni di contributi che viene riconosciuta a disoccupati, caregivers, invalidi civili, lavoratori dipendenti addetti a lavori gravosi.

Ora la legge di bilancio amplia la platea dei lavori gravosi a fronte dei quali è possibile ottenere l’APE sociale.

❖ **OPZIONE DONNA (comma 94)**

Prorogata la possibilità di beneficiare della pensione anticipata con opzione donna. Le lavoratrici devono avere maturato, entro il 31/12/2021, un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni (lavoratrice dipendente) o 59 anni (lavoratrice autonoma).

Per la lavoratrice dipendente è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro, al contrario non è richiesta la cessazione dell’attività per la lavoratrice autonoma.

❖ **ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI (comma 119)**

Le aziende che assumono a tempo indeterminato, lavoratori provenienti da imprese nelle quali è attivo un tavolo di confronto a livello Ministeriale per la gestione della crisi d’impresa, hanno diritto a un incentivo del 100% dei contributi previdenziali per la durata di 36 mesi.

L’incentivo spetta indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore e viene prolungato a 48 mesi per le assunzioni effettuate nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’assunzione deve avvenire nel corso dell’anno 2022.

❖ **RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE DIPENDENTE (comma 121)**

In via eccezionale, per l’annualità 2022, è previsto un esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente (escluso il lavoratore domestico) a condizione che la retribuzione imponibile mensile non sia superiore a euro 2.692,00 (parametrata su tredici mensilità).

❖ **CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO (comma 134)**

Il congedo del padre per la nascita, l’adozione o l’affidamento di un figlio viene reso strutturale con una durata:

- obbligatoria di 10 giorni, anche non continuativi;
- facoltativa di 1 giorno, in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio della madre.

Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore.

❖ **ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI (comma 137)**

In via sperimentale per l’anno 2022 viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a carico della lavoratrice madre che rientra nel posto di lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità.

L’esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali (quota a carico lavoratrice) per la durata di un anno dal rientro nel posto di lavoro.



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

❖ **RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO (commi da 191 a 220)**

La Legge di Bilancio estende a tutti i datori di lavoro la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali indipendentemente dal requisito occupazionale, di ampliare la platea dei beneficiari e di aumentare la misura del trattamento.

Lavoratori beneficiari

Viene estesa la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali a tutte le tipologie di apprendistato e ai lavoratori a domicilio. Rimangono esclusi i dirigenti.

Viene ridotta l'anzianità minima di effettivo lavoro presso l'unità produttiva interessata, richiesta per poter accedere all'ammortizzatore sociale che passa da 90 a 30 giorni.

Importo integrazione salariale

Viene stabilito un massimale unico e indipendente dalla retribuzione pari al secondo scaglione in vigore fino lo scorso anno.

Compatibilità con altro rapporto di lavoro

Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato, di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Contributo addizionale

Rimane stabile anche per il 2022; è prevista una diminuzione a partire dal 1° gennaio 2025.

Fondi di solidarietà alternativi – settore artigianato e della somministrazione

Dal 1° gennaio 2022 rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi, per il settore artigianato (FSBA) e della somministrazione, anche i datori di lavoro con un solo dipendente in forza.

Fondi di solidarietà bilaterali – settori individuati da specifici fondi creati ad hoc

Dal 1° gennaio 2022 tutti i datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della CIGO/CIGS potranno accedere agli ammortizzatori sociali, anche con un solo dipendente in forza, attraverso i Fondi di solidarietà bilaterali che saranno creati ad hoc per ogni specifico settore.

Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 (entro il 30 giugno 2023 per i Fondi costituiti nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021).

In assenza di adeguamento, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS).

Fondo di integrazione salariale (FIS) – residuale per chi non rientra nei predetti Fondi di solidarietà bilaterali o alternativi

Dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi o bilaterali, e non hanno i requisiti dimensionali per accedere alla CIGO, rientrano nel campo di applicazione del FIS (Fondi di integrazione salariale).

Contratto di espansione

Per gli anni 2022 e 2023 il contratto di espansione può essere stipulato nelle aziende con almeno 50 unità lavorative (fino al 31/12/2021 il limite era di 100 unità lavorative).

❖ **NASPI (commi 221 e 222)**

L'indennità di disoccupazione è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- perdita involontaria del rapporto di lavoro;



Bastianello & Tassarollo
Consulenti del Lavoro

- almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Dal 2022 viene meno il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Inoltre, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, l'indennità è ridotta del 3% a partire dal 6° mese di fruizione (anziché dal 4° mese).

La riduzione del 3%, invece, decorre dall'ottavo mese per i soggetti che hanno compiuto i 55 anni di età.

❖ **INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DEL NUOVO TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (commi da 243 a 247)**

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, i lavoratori beneficiari del nuovo trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende che sottoscrivono accordi per la transizione occupazionale, beneficeranno di un incentivo del 50% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi.

Apprendistato professionalizzante (comma 248)

Dal 1 gennaio 2022 i lavoratori beneficiari del predetto nuovo trattamento di integrazione salariale, al fine di una loro qualificazione o riqualificazione, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età.

❖ **INCENTIVO APPRENDISTATO DUALE (comma 645)**

Per i datori di lavoro che stipulano, nell'anno 2022, contratti di apprendistato al fine di far acquisire al soggetto:

- la qualifica o il diploma professionale;
- il diploma di istruzione secondaria;
- il certificato di specializzazione tecnica superiore;

è previsto uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto. Lo sgravio si applica ai datori di lavoro che occupano fino a 9 addetti.

❖ **TIROCINIO (commi da 720 a 726)**

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio (01/01/2022) saranno definite nuove linee guida in materia di tirocini non curriculari, cioè i tirocini non promossi da Università o altri istituti di istruzione.

Tirocini di formazione e orientamento (comma 731)

Sono i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio o formazione professionale. Per questa tipologia di tirocini vi è l'esenzione, per l'anno 2022, dell'imposta di bollo per le relative convenzioni.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

Studio Associato HR
Bastianello F. & Tassarollo T.